

REGOLAMENTO (CEE) N. 4170/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di barbabietole da insalata della sottovoce ex 0706 90 90 della nomenclatura combinata, originarie di Cipro (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, completato dal protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa di detto accordo e che adegua alcune disposizioni dell'accordo⁽¹⁾ prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario di 1 500 tonnellate di barbabietole da insalata, originarie di Cipro, della sottovoce ex 0706 90 90 della nomenclatura combinata; che tale quantitativo va maggiorato del 5 % all'anno, a decorrere dall'entrata in vigore di detto protocollo, a norma dell'articolo 18 di quest'ultimo e che per il 1988 sarà quindi di 1 575 tonnellate; che, entro i limiti di questo contingente tariffario, il dazio doganale applicabile viene progressivamente soppresso, secondo il ritmo e le condizioni stabilite negli articoli 5 e 16 di detto protocollo;

considerando tuttavia che il protocollo dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità⁽²⁾ prevede che questi Stati membri rimandino al 31 dicembre 1989 ed al 31 dicembre 1990, rispettivamente, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in questione; che pertanto il contingente tariffario indicato più sopra si applica soltanto alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che occorre quindi aprire tale contingente tariffario comunitario per il 1988;

considerando che a decorrere dalla data di apertura del predetto contingente la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sarà sostituita dalla nomenclatura combinata basata sulla convenzione internazionale sul

sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento deve tener conto di tale circostanza e fissare i codici della nomenclatura combinata nonché i numeri di codice TARIC applicabili ai prodotti in oggetto;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che nel caso presente non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingenziale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista dall'articolo 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per i prodotti di seguito elencati sono sospesi ai livelli e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingenziale (in t)	Dazio contingenziale (in %)
09.1411	ex 0706 90 90	Barbabietole da insalata, originarie di Cipro	1 575	8,5: dal 1° gennaio al 29 febbraio 7,7: dal 1° marzo al 31 dicembre

⁽¹⁾ GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.